

TI_GERICHTE 36.2010.88 vom 9. November 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2010.88_d20101109

FR: TI_GERICHTE 36.2010.88 du 9 novembre 2010

IT: TI_GERICHTE 36.2010.88 del 9 novembre 2010

Regeste

Riduzione premi 2010. Il termine prorogato dall'art. 81a LCAMal vale solo per i limiti (dedotti dalla tassazione 2007) indicati al cpv. 1 e non in maniera assoluta. L'art. 81a cpv. 2 LCAMal va interpretato letteralmente

Erwägungen

E. 1

In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

E. 2

LCAMal) non contempla nulla per queste categorie di assicurati senza una tassazione di riferimento com'è il caso del qui ricorrente. Di principio l'assicurato tassato in via ordinaria che non dispone della decisione di tassazione del periodo fissato dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio deve inoltrare la sua richiesta entro la fine dell'anno che precede quello di sussidio. In assenza di tale tassazione l'amministrazione che riceve la domanda di riduzione del premio procede ad un calcolo autonomo del reddito e lo commuta a mano delle apposite tabelle (come questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha numerose volte ribadito nelle sue decisioni, per tutte si veda la decisione 19 luglio 2010, 36.2010.66 in re C. considerazioni al punto 5). Dopo la commutazione essa verifica il superamento, o meno, dei parametri per l'ottenimento dell'aiuto sociale. Come più volte ricordato dal TCA nelle decisioni emesse in questa materia (oltre a quella citata si veda, a titolo d'esempio, la decisione 24 marzo 2010 inc. 36.2010.32 in re B) le tabelle utilizzate dall'amministrazione ed elaborate dalla Direzione delle Contribuzioni, reperibili sul sito internet dell'IAS, non sono, per loro stessa natura, attagliate al caso concreto pur considerando le normali ed usuali deduzioni dal reddito possibili. Nella decisione 24 marzo 2010 citata questo Tribunale ha in particolare rilevato: " Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l'esistenza di uno dei motivi di cui all'art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), più frequentemente ciò avviene in caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito nell'anno di riferimento e desumibile dalla tassazione applicabile, l'amministrazione deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell'IAS) allestite dall'amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura,

attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.” Da evidenziare come, per costante prassi, le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo prima della sua conversione sono quelle per gli alimenti versati e per gli interessi passivi comprovati. Si tratta, a ben vedere, di temi articolati e di non immediata percezione per tutti gli assicurati. D'avviso di questo TCA non si può pretendere, nonostante la presunzione di conoscenza delle leggi, che un assicurato, in assenza di una decisione di tassazione definitiva per l'anno 2007, al fine di potere beneficiare della proroga del termine per l'inoltro della domanda di sussidio 2010 al 31 marzo 2010, procedesse (entro la fine del 2009) ad una verifica dei propri redditi come farebbe l'amministrazione in applicazione dell'art. 31 RegLCAMal, convertendo l'importo a mano delle apposite tabelle, verificando eventuali deduzioni ammissibili in virtù di consolidata giurisprudenza, aggiungendo poi all'importo calcolato la quota parte della sostanza e considerando inoltre l'eventuale valore locativo (come evocato nella sentenza 19 luglio in re C. più sopra citata alle considerazioni del punto 6). Tutto ciò entro fine 2009 per potere trasmettere la sua richiesta di sussidio oltre il 31 dicembre. Non solo. Come detto, per le loro caratteristiche, le tabelle forniscono risultati che non necessariamente rispecchiano fedelmente la realtà fiscale accertata (successivamente) dai competenti Uffici di Tassazione. Il sistema suggerito dall'amministrazione per la determinazione della tempestività dell'istanza di sussidio 2010 in assenza di tassazione pone, d'avviso di questo Tribunale, oneri e complicazioni eccessive a carico degli assicurati. Alla luce di questi rilievi questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ritiene che non solo gli assicurati con i redditi compresi nelle fasce previste dal cpv. 1 dell'art. 81a LCAMal accertati in sede di tassazione dell'anno di riferimento potessero beneficiare della proroga del termine per la domanda di sussidio 2010, ma anche gli assicurati privi di tassazione rispettivamente di tassazione definitiva e quelli per i quali le autorità fiscali non emaneranno una decisione di tassazione per il periodo fiscale 2007 debbono poter beneficiare del termine di cui al cpv. 2 dell'art. 81 a LCAMal a fronte dell'incertezza data (circa l'effettività del reddito) dall'assenza della tassazione di riferimento. Questa interpretazione per i casi di assenza di una tassazione fissante un reddito determinante, si impone alla luce della ratio della norma. Lo scopo voluto dai deputati che con il primo firmatario hanno proposto l'innalzamento dei limiti di reddito per l'ottenimento del sussidio minimo è quello di permettere a tutte quelle persone e famiglie di reddito modesto di beneficiare anticipatamente, rispetto alla prevista entrata in vigore della legge che modificherà il diritto al sussidio, dell'aiuto sociale. La proroga del termine d'inoltro dell'istanza di sussidio 2010 deve quindi riferirsi non solo alle situazioni di reddito compreso nelle fasce determinate dall'art. 81a cpv. 1 LCAMal in maniera accertata con una tassazione ma anche a quei casi in cui il reddito imponibile non è fissato in una decisione dell'UT, ponendo in questo modo a carico dell'amministrazione, e non del cittadino, l'onere della determinazione del reddito ipotetico dopo conversione del reddito lordo previa deduzione e/o aumento degli importi ammessi secondo giurisprudenza. La fissazione del reddito, in questi casi, deve avvenire a cura della Cassa, come d'altra parte il reddito determinante o di riferimento è fissato – in sede di tassazione – dalla amministrazione fiscale. 2.9. Nel caso concreto il ricorrente disponeva già a partire dal 9 luglio 2008, della tassazione riferita all'anno 2007. Dalla stessa (doc. 5) emerge chiaramente un reddito complessivo conseguito di CHF 6'851.- ed un reddito imponibile di CHF 4'400.-. Da questi dati emerge come RI 1 disponesse di tutti gli elementi concreti necessari all'inoltro della domanda di aiuto sociale prima della fine del 2009. In virtù dell'art. 28 LCAMal egli avrebbe quindi dovuto inoltrare la sua domanda di riduzione del premio entro la fine del 2009 e non ad inizio 2010. Egli non può avvalersi dell'art. 81a cpv. 2 – come

esposto in precedenza e contrariamente a quanto ritenuto da questo TCA nella decisione odierna emessa nell'incarto 36.2010.95 in re A. dove l'assicurato non disponeva di nessuna tassazione per l'anno 2007 siccome domiciliatosi in Svizzera solo nel corso del 2009 – poiché, quale persona sola, il suo reddito imponibile desunto dalla tassazione 2007 non era compreso tra i CHF 20'000,00 ed i CHF 22'000,00. Come visto sopra solo gli assicurati rientranti nelle fasce di reddito imponibile desunte dalla tassazione 2007 ed indicate all'art. 81a cpv. 1 LCAMal potevano inoltrare la loro domanda di aiuto sino alla fine di marzo 2010 e ciò per i motivi esposti nelle considerazioni precedenti ed alla luce dell'interpretazione letterale della norma. L'istanza va allora considerata intempestiva.

2.10. Alla luce di quanto ritenuto nelle considerazioni del punto precedente occorre esaminare se il ritardo sia giustificato come vuole l'art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal. Questo Tribunale ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi X. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116) l'assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato "problemi a tutta la famiglia". Nella sentenza 3 ottobre 2005 (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che: "Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della famiglia regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all'avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi

sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) ... all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell'anno. L'ambiguità pretesa con la ... mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno dell'amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell'inoltro dell'istanza." Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 citata, a proposito del tema della mancata trasmissione dei formulari per la richiesta dell'aiuto sociale, si rilevava poi come: " La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell'amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell'imponibile considerato in quella sede. (...) L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all'assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l'amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d'ufficio." Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 (inc. 36.2005.124) l'informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che: " L'adozione di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo." Nella sentenza del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto: " (...) la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l'inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione dell'atto o suo ritardo." Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato fosse tossicodipendente - con

conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, 36.2006.16). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, 36.2006.113). Nella sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto. Nel caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata considerata l'assenza dei documenti da anettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232). Nella sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una persona attiva socialmente e che ha privilegiato "il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole" invece della propria necessità, non è stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà (sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50). Nella sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata con la grave malattia di due strette congiunte, di cui una domiciliata all'estero, con necessità di impegnativi viaggi, parenti poi mancate, e la grande prostrazione seguita a tali eventi, non ha ritenuto giustificato il ritardo nella presentazione della domanda di sussidio ritenendo che: " Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione. ... la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione dell'istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle questioni amministrative. L'inoltro di una istanza incompleta non causa poi necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine d'inoltro, permette (rispettivamente impone all'amministrazione di domandare) suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non ancora reperiti. Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da

due gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il ritardo ... nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui essere ritenuto." In un altro giudizio (inc. 36.2008.101 sentenza del 23 settembre 2008) il TCA non ha considerato giustificato in maniera sufficiente il ritardo nell'inoltro della richiesta di aiuto sociale conseguente all'elaborazione di una tesi di dottorato da parte della moglie ed il completamento di studi superiori da parte del marito, ciò anche se questi impegni venivano condotti in uno con l'attività lavorativa dei coniugi e con la cura di un figlio. 2.11. Nel concreto caso la motivazione che il ricorrente pone alla base del ritardo è, come indicato nelle considerazioni di fatto, un'assenza nel periodo natalizio di fine 2009, il fatto che il papà si è in precedenza occupato delle procedure amministrative relative al sussidio e quindi la poca dimestichezza con tali procedure nonché le conseguenze economicamente significative per un lieve ritardo. Alla luce delle prassi di questo Tribunale, esposta nelle considerazioni precedenti, le giustificazioni fornite da RI 1 non possono essere ritenute sufficienti. La procedura e le formalità richieste ad un assicurato per ottenere il beneficio della riduzione del premio assicurativo della copertura obbligatoria contro le malattie è davvero contenuto. Il formulario, nei casi in cui all'amministrazione sia possibile determinare anticipatamente i potenziali beneficiari, viene spedito d'ufficio, lo stesso è comunque reperibile sia presso l'Ufficio prestazioni della Cassa (già Ufficio dell'assicurazione malattia) che presso le Cancellerie comunali. La reperibilità del documento è quindi data. Non solo. La procedura è del tutto semplice, non impone di dovere far capo a terzi esperti in materia ed è decisamente veloce. Le informazioni che occorre dare per completare la procedura sono semplici (generalità, eventualmente l'indicazione relativa alla formazione e concernenti la persona che provvede al mantenimento, informazioni relative alle generalità dei figli e del coniuge, l'indicazione dell'assicuratore malattie, la categoria professionale nonché l'indicazione di eventuali donazioni intervenute nel corso degli ultimi 5 anni) e non occorre produrre documentazione particolare. Procedure di questa natura comportano un impegno temporale decisamente ridotto che può essere valutato in qualche minuto. La trasmissione dei formulari agli assicurati che si desumono dalla tassazione di riferimento quali potenziali beneficiari avviene, da parte dell'amministrazione, già nel corso dell'estate dell'anno che precede quello per il quale il sussidio è richiesto. Il formulario stesso richiama il termine ultimo per la domanda nel 31 dicembre (in casu 2009) mentre il termine consigliato, per la massima velocizzazione dell'esame, è quello del 31 agosto. Quindi per formulare correttamente la domanda occorrono pochi momenti di impegno e gli assicurati hanno a disposizione tempi lunghi (mesi). Ne consegue che un'assenza durante il periodo natalizio dell'anno che precede quello di corresponsione del sussidio non può essere considerato un motivo sufficiente. D'altro canto il fatto che il papà dell'assicurato si fosse occupato in passato delle procedure non giustifica l'inoltro tardivo. Il ricorrente è titolare di un diploma di impiegato della logistica ed esercita un'attività lavorativa che lo fa ritenere più che capace di affrontare le eventuali difficoltà dell'atto e che lo responsabilizza verso i terzi. Le difficoltà economiche dell'assicurato qui ricorrente non possono giustificare il suo ritardo, anzi avrebbero dovuto acuitizzare la sua attenzione sulla necessità di domandare tempestivamente l'aiuto dello Stato a fronte di un onere finanziario, indubbiamente severo, quale quello derivante dal pagamento del premio assicurativo. 2.12. Con il suo ricorso RI 1 considera eccessiva la conseguenza (mancato riconoscimento della riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie) per un breve ritardo di 8 giorni. Egli ritiene, in sostanza, che l'art. 28 cpv. 2 LCAMal debba essere interpretato secondo lo scopo

della norma stessa ed implicitamente contesta il fatto che la norma sia applicata alla lettera. In merito v a evidenziato come il significato di una norma debba essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104). D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b DTF 131 V 325 c. 2.4 e 4; 9C_294/2007 c. 6 del 10 ottobre 2007. Si veda inoltre: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b). Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b). In concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv. 2 LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe inammissibile. Del resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l'1.1.2005, aveva rammentato che: " I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure

delle situazioni in cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio l'assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti)." Non c'è, in concreto, spazio per una diversa interpretazione. D'altro canto appare logico che, per motivi organizzativi amministrativi e per poter procedere al pagamento anticipato del sussidio come impone l'art. 65 cpv. 3 LAMal, il Cantone imponga un termine fisso per l'inoltro delle richieste e possa ritenere tardive le domande che giungano oltre tale termine. In merito nella sentenza 9 gennaio 2006, inc. 36.2005.141, ripresa successivamente nelle sentenze 15 febbraio 2007 inc. 36.2006.228, 29 settembre 2008 in re V. inc. 36.2008.111 e 17 ottobre 2008 inc. 36.2008.113, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha evidenziato come: " il TCA ha accertato che, per quanto concerne la procedura applicabile nell'ambito della richiesta di sussidio, i Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e possono pertanto adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale. Per l'art. 65 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all'articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82 capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da permettere di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni. Per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all'art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate). Giusta l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L'assicurazione malattia è quindi di competenza federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr. sull'ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta (STFA

del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e nell'OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5). In simili condizioni si deve concludere che l'assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4). Va ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire autonomamente la nozione di "assicurati di condizione economica modesta" (cfr. anche DTF 122 I 343). Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui la legge cantonale prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l'anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio del versamento del sussidio. In concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con ... (il) diritto federale e va dunque tutelata." Non v'è motivo, in questa sede, per scostarsi da tali considerazioni. La norma cantonale deve trovare applicazione siccome non in contrasto con il diritto federale e la stessa va interpretata secondo il suo tenore letterale. Ne discende che la decisione impugnata che dichiara tardiva l'istanza va di conseguenza confermata, mentre il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e spese al ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.